

D V R D.Lgs. 151/01



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"PASCOLI" URBINO**

Via Piano Santa Lucia, 11 - 61029 URBINO  
Tel. 0722/329765 Tel. e Fax 350193 -C. F.  
91013550412  
e-mail: psic836006@istruzione.it  
PEC psic836006@pec.istruzione.it

**Documento elaborato ai sensi  
dell'art. 11 del D.Lgs. 151 del 26/03/2001  
relativo all'esito della valutazione dei  
rischi per garantire la sicurezza e la  
salute delle lavoratrici.**

**Integrazione del documento redatto ai sensi  
dell'art. 28 co.1 del D.Lgs. 81/08**

*ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA PER IL MIGLIORAMENTO  
DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO*

*Lavoratrice*

**Profili di rischio**



**Igea Studio Associato di Ciandrini, Ragno, Spezi**  
Piazza Casteldurante 11, 61029 Urbino PU, P.IVA 02725100412  
☎ 0722.19.10.354 | 328.61.58.011 | 338.26.89.798 | 339.66.99.493  
✉ igeastudioprofessionale@gmail.com



*Alimenti - Sicurezza - Ambiente*



ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI" Via Piano Santa Lucia, 11 - 61029 Urbino	DVR profili rischio lavoratrici D.Lgs 151/01	Integrazione DVR ai sensi D.Lgs. 81/08
		Pagina 1 di 11

## SOMMARIO

1. ATTIVITÀ SVOLTA	2
1.1. Dati azienda	2
1.2. Descrizione dell'attività	2
1.3. Organigramma della sicurezza	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
3. ATTIVITÀ SOGGETTE A VALUTAZIONE E INFORMAZIONE	6
4. PROFILI DI RISCHIO	7
5. VALUTAZIONE DEI RISCHI	7
6. CONCLUSIONI	7
7. ALLEGATI	8
Allegato A	9
Allegato B	10
Allegato C	11

ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI" Via Piano Santa Lucia, 11 - 61029 Urbino	DVR profili rischio lavoratrici D.Lgs 151/01	Integrazione DVR ai sensi D.Lgs. 81/08
		Pagina 2 di 11

## 1. ATTIVITÀ SVOLTA

### 1.1. Dati azienda

Ragione sociale:	Istituto Comprensivo "Pascoli" Urbino
Sede:	Via Piano Santa Lucia, 11 - 61029 Urbino
Codice fiscale:	91013550412
Unità operative:	Scuola secondaria Via Piano Santa Lucia, 13 - Urbino  Scuola secondaria Via Riceci - Gallo - Petriano  Scuola primaria Via Piano Santa Lucia, 13 - Urbino  Scuola primaria Via Gadana - Urbino  Scuola primaria Via Riceci - Gallo - Petriano  Scuola infanzia Via Oddi, Urbino  Scuola infanzia Via Mari 30, Castelcavallino, Urbino  Scuola infanzia Via Cristo Re, Trasanni, Urbino  Scuola infanzia Via Roma, Gallo, Petriano  Scuola infanzia Via Pascoli, Petriano
Rappresentante Legale:	D.S. Prof.ssa Carla Campogiani

### 1.2. Descrizione dell'attività

Istituto comprensivo per la scuola d'infanzia, primaria e secondaria.

Lavoratori dell'istituzione scolastica: docenti, collaboratori, amministrativi.

La principale attività svolta nel comparto è ovviamente l'insegnamento ed è dunque svolta nelle aule ed eventualmente in spazi per le attività comuni.

La scuola ha proceduto alla valutazione dei rischi, all'implementazione degli strumenti per la prevenzione e la sicurezza dell'ambiente di lavoro e alla redazione del documento previsto ai sensi del Decreto legislativo 81/08.

ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI" Via Piano Santa Lucia, 11 - 61029 Urbino	DVR profili rischio lavoratrici D.Lgs 151/01	Integrazione DVR ai sensi D.Lgs. 81/08 Pagina 3 di 11
--	--	--

### 1.3. Organigramma della sicurezza

Datore di lavoro:	Carla Campogiani
RSPP:	Maria Ragno
RLS:	Novella Ferri
MC:	

## 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento per la tutela delle lavoratrici madri è il *D.Lgs. 151/01* "**Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53**".

Il decreto riprende tutte le norme che sino ad ora si sono occupate di prescrivere misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato.

Con la suddetta norma sono state recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale, fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici.

In base all'articolo 7 del D.Lgs 151/01 il divieto di esposizione si ha per i lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, di cui all'allegato A allo stesso decreto, inclusi tutti quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro che sono indicati nell'allegato B al D.Lgs. 151/2001. Oltre ad evitare che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto svolgano le suddette attività, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione dei rischi di cui all'art. 28, comma 1 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi e condizioni di lavoro di cui all'allegato C individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 73 del D.Lgs 81/08 comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione effettuata e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7 del D.Lgs. 151/01, dandone contestuale informazione scritta all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio.

L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:

- nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

#### Attività vietate

Le lavorazioni per cui esiste il divieto di esposizione per le gestanti sono quelle riportate all'articolo 7, primo comma del D.Lgs 151/01 il quale recita: "È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri." Tali lavori sono individuati nell'allegato A al Decreto stesso (e al presente documento) inclusi tutti quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro che sono indicati nell'allegato B al Decreto stesso (e al presente documento).

ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI" Via Piano Santa Lucia, 11 - 61029 Urbino	DVR profili rischio lavoratrici D.Lgs 151/01	Integrazione DVR ai sensi D.Lgs. 81/08 Pagina 4 di 11
--	--	--

Esposizione a radiazioni ionizzanti. (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69).

Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato. E' altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

Divieto di adibire al lavoro le donne. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4).

E' vietato adibire al lavoro le donne:

- a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
- b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- c) durante i tre mesi dopo il parto;
- d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

**Lavoro notturno** (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b).

E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

- a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.

#### **Attività soggette a valutazione e informazione**

Il datore di lavoro, fermo restando il divieto di adibire le lavoratrici gestanti alle lavorazioni vietate, così come individuate nel paragrafo precedente, nell'ambito ed agli effetti della valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni, deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici stesse, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C del D.Lgs. 151/01 (e del presente documento), individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 73 del D.Lgs. 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione di cui al comma 1 e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

**ALLEGATO A.** (Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

**ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7**

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

- A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
- B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto, recepite dal Decreto legislativo 81/08;
- C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto, recepite dal Decreto legislativo 81/08;
- D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI" Via Piano Santa Lucia, 11 - 61029 Urbino	DVR profili rischio lavoratrici D.Lgs 151/01	Integrazione DVR ai sensi D.Lgs. 81/08
		Pagina 5 di 11

- L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

**ALLEGATO B.** (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)  
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
- b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

**ALLEGATO C.** (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)  
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:

- a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
- b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) mercurio e suoi derivati;
- d) medicinali antimicotici;
- e) monossido di carbonio;
- f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi.

Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro.

ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI" Via Piano Santa Lucia, 11 - 61029 Urbino	DVR profili rischio lavoratrici D.Lgs 151/01	Integrazione DVR ai sensi D.Lgs. 81/08
		Pagina 6 di 11

Lavori sotterranei di carattere minerario.

Il decreto riprende tutte le norme che sino ad ora si sono occupate di prescrivere misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato.

Con la suddetta norma sono state recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale, fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici.

In base all'articolo 7 del D.Lgs. 151/01 il divieto di esposizione si ha per i lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, di cui all'allegato A allo stesso decreto, inclusi tutti quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro che sono indicati nell'allegato B al D.Lgs. 151/2001. Oltre ad evitare che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto svolgano le suddette attività, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi e condizioni di lavoro di cui all'allegato C individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

L'obbligo di informazione stabilito dall' art. 73 del D.Lgs 81/08 comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione effettuata e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7 del D.Lgs. 151/01, dandone contestuale informazione scritta all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio.

L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:

- d) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- e) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- f) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

### 3. ATTIVITÀ SOGGETTE A VALUTAZIONE E INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, fermo restando il divieto di adibire le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento alle lavorazioni vietate, così come individuate nel paragrafo precedente, nell'ambito ed agli effetti della valutazione dei rischi, deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici stesse, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C del D.Lgs. 151/01 (e del presente documento), individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 73 del D.Lgs 81/08, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione di cui al comma 1 e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

#### 4. PROFILI DI RISCHIO

Mansione	Lavoratrici gestanti	Lavoratrici in periodo successivo al parto
Infanzia	Attività che comporta una stazione in piedi per più di metà dell'orario Rischio biologico Movimentazione manuale di carichi	
Primaria e Secondaria		
Sostegno	Rischio reazioni improvvise e violente, colpi (nei casi di allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali)	
Collaboratori scolastici Infanzia	Attività che comporta una stazione in piedi per più di metà dell'orario Rischio biologico Movimentazione manuale di carichi	
Collaboratori scolastici Primaria e Secondaria	Movimentazione manuale di carichi	
Amministrativi		

#### 5. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Mansione	Lavoratrici gestanti	Lavoratrici in periodo successivo al parto
Infanzia	Divieto di esposizione	
Primaria e Secondaria		
Sostegno	Divieto di esposizione	
Collaboratori scolastici Infanzia	Divieto di esposizione	
Collaboratori scolastici Primaria e Secondaria	Divieto di esposizione	
Amministrativi		

#### 6. CONCLUSIONI

Visto quanto esposto al paragrafo precedente:

- in presenza di rischi (fondo rosso) in funzione dello specifico profilo, risulta necessario adottare le misure necessarie affinché l'esposizione a tali rischi correlati alle attuali mansioni della lavoratrice sia evitata.  
Pertanto si provvederà, nell'impossibilità del cambio di mansione e della modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro, così come richiesto dall'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 151/01, ad attuare quanto previsto dall' art. 12 comma 2 del D.Lgs. 151/01.
- nel caso non risultino rischi professionali rientranti tra quelli per i quali vige il divieto di esposizione (fondo verde), non risulta necessario adottare alcuna misura correlata alle attuali mansioni.

Il presente documento sarà oggetto di revisione al mutare di ogni condizione o specificità inerente la mansione.

ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI" Via Piano Santa Lucia, 11 - 61029 Urbino	DVR profili rischio lavoratrici D.Lgs 151/01	Integrazione DVR ai sensi D.Lgs. 81/08
		Pagina 8 di 11

## 7. ALLEGATI

- Allegati A, B e C al D.Lgs. 151/01

Data, 01 settembre 2022

Il Datore di Lavoro

\_\_\_\_\_  
*Carla Campogiani*

Il MC

Il Responsabile Servizio  
Prevenzione Protezione

  
\_\_\_\_\_  
*Maria Ragno*

per presa visione L'RLS

\_\_\_\_\_  
*M. Novella Ferri*

Copia della presente valutazione, in osservanza all'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 645/96, viene consegnata alla lavoratrice gestante ed al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI" Via Piano Santa Lucia, 11 - 61029 Urbino	DVR profili rischio lavoratrici D.Lgs 151/01	Integrazione DVR ai sensi D.Lgs. 81/08 Pagina 9 di 11
--	--	--

## Allegato A

<b>ALLEGATO A al D.Lgs. 151/2001</b> Elenco dei lavori faticosi e insalubri di cui all'articolo 7
--

Il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto ed al sollevamento dei pesi si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori pericolosi ed insalubri vietati sono i seguenti:

- A) quelli previsti dal D.Lgs. del 4 Agosto 1999 n. 345 e dal D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.262;
- B) quelli indicati nella tabella allegata al Decreto del presidente della Repubblica 19 Marzo del 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 Giugno 1965, n.1124 e successive modificazioni: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro;
- H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI" Via Piano Santa Lucia, 11 - 61029 Urbino	DVR profili rischio lavoratrici D.Lgs 151/01	Integrazione DVR ai sensi D.Lgs. 81/08
		Pagina 10 di 11

## Allegato B

<b>ALLEGATO B al D.Lgs. 151/2001</b> Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 7
--

### A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6.del testo unico

#### 1. Agenti:

*a) agenti fisici:*

lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

*b) agenti biologici:*

toxoplasma;

virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

*c) agenti chimici:*

piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

#### 2. Condizioni di lavoro:

Lavori sotterranei di carattere minerario.

### B. Lavoratrici in periodo di allattamento di cui all'art. 6.

#### 1. Agenti:

*a) agenti chimici:*

piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

#### 2. Condizioni di lavoro:

Lavori sotterranei di carattere minerario.

ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI" Via Piano Santa Lucia, 11 - 61029 Urbino	DVR profili rischio lavoratrici D.Lgs 151/01	Integrazione DVR ai sensi D.Lgs. 81/08 Pagina 11 di 11
--	--	---

## Allegato C

<b>ALLEGATO C al D.Lgs. 151/2001</b> Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 11
---

### A. Agenti.

1. *Agenti fisici*, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari;
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici.

### 2. *Agenti biologici*.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato II.

### 3. *Agenti chimici*.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato II:

- a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
- b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) mercurio e suoi derivati;
- d) medicinali antibiotici;
- e) monossido di carbonio;
- f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

### B. Processi.

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

### C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.